

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 20
a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, DELLA GENITORIALITÀ E DELLA NATALITÀ

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge è finalizzata a fornire un quadro di riferimento normativo unitario sui temi della famiglia, della genitorialità e della natalità, andando oltre le attuali leggi regionali, come la legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), la legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti), nonché la legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale di sostegno integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia).

In particolare, questa proposta di legge introduce nella legislazione regionale un concetto di famiglia più ampio, afferente la dimensione culturale, sociale e giuridica della stessa, individuando una serie di obiettivi che tendono al sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità, obiettivi che si sceglie di perseguire attraverso una programmazione degli interventi e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partecipazione e solidarietà. La presente proposta di legge individua inoltre alcuni strumenti che consentono di sostenere fattivamente la creazione, la solidità e i diritti della famiglia, aprendo la strada ad azioni specifiche per il sostegno alla natalità, alla genitorialità e alle famiglie fragili.

La proposta di legge è composta da 24 articoli ed è suddivisa in otto capi.

L'articolo 1, in particolare, individua l'oggetto della legge, che concerne, tra l'altro, una politica organica e integrata a sostegno della famiglia, della natalità e della genitorialità.

L'articolo 2 elenca gli obiettivi che la Regione si prefigge nel compito di sostenere famiglia, genitorialità e natalità.

L'articolo 3 introduce il principio della programmazione, al fine di addivenire a una strutturazione delle politiche sulla famiglia organica, continuativa e sottoposta a regolare valutazione e aggiornamento.

L'articolo 4 valorizza la natura e l'operato delle associazioni di rappresentanza delle famiglie e degli enti del terzo settore che promuovono mutuo aiuto tra le famiglie stesse e la loro formazione. Al fine di ordinare e organizzare le relazioni tra Regione e associazionismo prevede la realizzazione e la tenuta di un registro delle associazioni di rappresentanza delle famiglie operanti nel territorio regionale.

L'articolo 5 prevede la Consulta regionale per la famiglia, rilanciandone l'operato e semplificando la procedura della valutazione di impatto familiare, sottolineando come la Consulta debba operare direttamente una valutazione di impatto familiare sugli atti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano la famiglia e le politiche socio-sanitarie ed educative.

L'articolo 6 promuove la realizzazione di alleanze territoriali, ovvero reti territoriali che vedono coinvolti enti locali, organismi sociali, economici e culturali allo scopo di sostenere politiche attente ai bisogni delle famiglie.

L'articolo 7 disciplina la valutazione di impatto familiare.

L'articolo 8 rilancia la Festa della famiglia, istituita con la legge regionale n. 30/1998.

L'articolo 9 individua gli interventi diretti a sostenere la natalità e la maternità, stabilendo contributi, la cui entità è raddoppiata in caso di famiglie con figlio disabile a carico, nonché forme di

sostegno alla famiglia in riferimento alle spese sostenute per asili nido pubblici o privati.

L'articolo 10 presenta un sistema articolato di prestazioni denominato "percorso nascita", il quale è finalizzato ad offrire un complesso di interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.

L'articolo 11 promuove attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori nei primi sei mesi di vita del bambino.

L'articolo 12 introduce il "fattore famiglia" quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali delle famiglie per l'accesso alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale.

L'articolo 13 individua gli "sportelli per la famiglia", che i Comuni possono attivare allo scopo di supportare, informare e mettere in relazione le famiglie.

L'articolo 14 rilancia il logo "imprese amiche della famiglia" il quale, insieme ad altre forme di sostegno, si attribuisce alle imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie, nonché misure per conciliare tempi di vita e di lavoro.

L'articolo 15 promuove interventi volti a sostenere famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica.

L'articolo 16 promuove interventi volti a sostenere le famiglie numerose, agendo a favore dei Comuni che si attivano a favore delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

L'articolo 17 promuove il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e alle famiglie numerose per l'avviamento di percorsi sportivi e l'acquisto di materiale didattico e culturale dei propri figli.

L'articolo 18 introduce nella legislazione regionale la tutela della bigenitorialità, per la quale tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo, sanitario e scolastico del minore debbono essere comunicate ad entrambi i genitori separati o divorziati indipendentemente dall'identità del genitore collocatario.

L'articolo 19 prevede il potenziamento dell'attività dei consultori familiari anche nelle funzioni di assistenza e mediazione familiare in fase separativa.

L'articolo 20 impegna la Giunta regionale a promuovere protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private al fine di costruire sistemi articolati di assistenza per i genitori soli, separati o divorziati.

L'articolo 21 contiene la clausola valutativa.

Gli articoli 22 e 23 contengono rispettivamente le disposizioni transitorie e l'abrogazione.

L'articolo 24 prevede l'invarianza finanziaria.